

“Carta Deutsche Bank Infinite”

Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza stipulata tra

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n.4, 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Milano, Piazza del Calendario 3 – C.F. 01340740156 P.IVA 01340740156

(di seguito per brevità – Contraente)

a favore clienti della Contraente, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

INDICE

NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	31
RECLAMI	32
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.....	1
ALLEGATO A – GLOSSARIO	1

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

Per le Garanzie diverse dall'Assistenza, in caso di apertura del sinistro e di pendenza dei procedimenti giudiziari hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'Indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Devi far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

Art. 6. - SEGRETO PROFESSIONALE

Devi liberare dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici che devono esaminare il tuo sinistro per il quale deve essere valutato il tuo stato di salute.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 7. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA FURTO

Europ Assistance, ti indennizza i danni ai beni, avvenuti entro le 24 ore successive all'acquisto con le Carte di Credito, che subisci a causa degli eventi di seguito descritti:

A.1. FURTO/FURTO CON DESTREZZA – RAPINA - SCIPPO

Sei assicurato per i danni che il bene stesso subisce a causa di:

- furto;
- furto con destrezza;
- scippo;
- rapina;

Si intendono coperte anche le spese relative al rifacimento dei documenti a seguito della sottrazione degli stessi, avvenuta nelle 24 ore successive alla data dell'ultimo acquisto effettuato con la Carta di Credito.

Sono assicurati:

- tutti i beni mobili e materiali acquistati con la Carta di Credito;
- tutti i prelievi in denaro contante effettuati tramite la Carta di Credito.

In nessun caso Europ Assistance indennizzerà, per Assicurato e per uno o più sinistri che avvengano nel corso di ogni annualità assicurativa, somma superiore a:

- **Euro 10.000,00** per beni mobili e materiali acquistati con Carta di Credito;
- **Euro 600,00** per denaro contante;
- **Euro 600,00** relativamente ai danni da scippo;
- **Euro 600,00** relativamente a spese per il rifacimento di documenti.

Attenzione!

La Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

A.2. DANNO DA TRASPORTO

Sei assicurato nel caso in cui il bene viene danneggiato durante il trasporto dal luogo dell'acquisto al luogo di destinazione, avvenuto nelle 24 ore successive all'acquisto effettuato con la Carta di Credito.

In nessun caso Europ Assistance indennizzerà, per Assicurato, somma superiore a:

- **Euro 1.000,00** per singolo articolo acquistato con Carta di Credito;
- **Euro 2.000,00** per annualità assicurativa;
- **n° 3 danneggiamenti** per annualità assicurativa.

Attenzione!

La Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

B) GARANZIA R.C.

La presente Garanzia è valida a condizione che l'Assicurato o una persona maggiorenne facente parte del suo Nucleo familiare, nelle 48 ore precedente la data di accadimento del Sinistro abbia effettuato un acquisto di generi alimentari per il cui pagamento sia stata utilizzata la CARTA DI CREDITO dell'Assicurato.

La presente Garanzia vale fino a n. 3 sinistri denunciati nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo.

B.1. RESPONSABILITA' CIVILE OSPITI

Europ Assistance assicura te e i tuoi Familiari per i danni che avete causato agli ospiti Terzi e che siete tenuti a pagare in quanto responsabili (art. 1917 del Codice Civile). Europ Assistance provvede al Risarcimento dei danni involontariamente causati agli ospiti Terzi che hanno provocato:

- la morte o lesioni personali,
- la distruzione o il deterioramento di cose;

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno dell'abitazione costituente la dimora abituale dell'Assicurato o di altra abitazione ad uso esclusivo dell'Assicurato (es. abitazione di villeggiatura), in relazione ai rischi della vita privata.

La Garanzia vale inoltre per:

1. i danni provocati dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale ove l'Assicurato ed il proprio Nucleo familiare hanno la propria residenza anagrafica, comprese le relative dipendenze (cantine, soffitti, box), anche se in corpi separati e quote di parti comuni costituenti l'abitazione. Sono altresì compresi i danni derivanti a terzi da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna;
2. i danni causati da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
3. i danni causati dall'uso di apparecchi domestici in genere;
4. i danni causati dalla proprietà e detenzione ed uso, consentiti da leggi e regolamenti in vigore, di armi anche da fuoco, escluso l'esercizio della caccia;
5. i danni causati dall'attività degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori;
6. i danni causati dalla proprietà di animali domestici (cani, gatti, uccelli, pesci, criceti) e da cortile. Solo per quanto riguarda i cani, la Garanzia prevede il risarcimento del danno a condizione che:
 - a) venga messa la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) venga messa la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il massimale previsto dalla Garanzia, per ogni Assicurato è di **Euro 3.000.000,00 per Sinistro** e per anno assicurativo.

Attenzione! La Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

C) GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni, ad eccezione della "Consulenza medica", sono fornite fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata annuale dell'Assicurazione, fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali complessivi previsti.

PRESTAZIONI

• **CONSULTO MEDICO MEDICINA GENERALE**

Puoi chiedere questa Prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se in conseguenza di un infortunio o una malattia improvvisa, hai necessità di un consulto medico con un medico di medicina generale, puoi contattare la Struttura Organizzativa che ti metterà in contatto con un medico.

Puoi scegliere se effettuare il colloquio con il Medico telefonicamente o tramite video chiamata.

Se il medico, a suo giudizio e sotto la sua diretta responsabilità, ritiene di doverti prescrivere un farmaco o un approfondimento diagnostico, potrà trasmetterti una ricetta medica bianca.

Il consulto medico viene prestato sulla base delle informazioni mediche che condividi con il medico o lo specialista durante il colloquio.

Europ Assistance non si assume la responsabilità di quanto prescritto dal medico nell'esercizio della sua attività di professionista sanitario.

Il consulto medico non sostituisce comunque una visita medica in presenza, ricordati che per una corretta valutazione del tuo stato di salute è sempre necessario recarti presso il tuo medico curante o lo specialista.

Inoltre, per le situazioni di emergenza dovrai sempre contattare il numero di emergenza del Paese in cui ti trovi.

• **CONSULENZA MEDICA**

Nel corso del viaggio, in caso di malattia e/o infortunio puoi chiedere un parere medico telefonico.

I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

• **INFORMAZIONI MEDICO – SANITARIE**

LA PRESTAZIONE È FORNITA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se hai una malattia improvvisa e/o un infortunio puoi chiedere alla Struttura Organizzativa le informazioni sanitarie relative a:

- Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- Medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
- Centri sanitari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- **INVIO DI UN MEDICO IN VIAGGIO**

Se in Viaggio hai una malattia improvvisa e/o un infortunio e hai bisogno di una visita medica o di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato al tuo domicilio o dove alloggi.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa ti trasporta in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato.

Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 118.

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica, nei giorni festivi e all'estero, 24 ore su 24.

- **SEGNALAZIONE DEI CENTRI CONVENZIONATI IN ITALIA**

LA PRESTAZIONE È FORNITA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se per una malattia e/o infortunio, devi sottoporsi ad esami o a una visita specialistica puoi telefonare alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa analizza il tuo quadro clinico e sente eventualmente il tuo medico curante.

In base alle esigenze emerse, provvede ad individuare un centro specialistico adeguato alle tue esigenze.

- **SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA**

Puoi richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA TRA SPECIALISTI.

Quando emerge la necessità di sottoporsi ad una visita specialistica e vuoi sapere qual è il medico più vicino per una visita specialistica, la Struttura Organizzativa ti indicherà il nominativo del medico, compatibilmente con le disponibilità locali.

- **TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA**

Se hai una malattia improvvisa e/o un infortunio in Italia o all'estero, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare l'invio di una autoambulanza compatibilmente con le disponibilità locali.

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi sino ad un massimo di 200 KM di percorso complessivo (andata/ritorno).

- **CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO**

Il titolare di Carta di Credito, a seguito di infortunio e/o malattia, non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato (se necessario) la relativa ricetta presso il tuo domicilio, provvede alla consegna dei medicinali.

Il costo dei medicinali rimane a tuo carico.

Devi comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della tua richiesta e specificare il luogo in cui ti trovi e il recapito telefonico.

- **CONSULENZA CARDIOLOGICA**

Se hai una malattia improvvisa e/o un infortunio e hai la necessità di valutare il tuo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare, puoi contattare direttamente o attraverso il tuo medico curante, i medici cardiologi della Struttura Organizzativa per chiedere un parere telefonico.

I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

- **CONSULENZA GINECOLOGICA**

Se hai una malattia improvvisa e/o un infortunio e hai la necessità di valutare il tuo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare, puoi contattare direttamente o attraverso il tuo medico curante, i medici ginecologi della Struttura Organizzativa per chiedere un parere telefonico.

I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

- **CONSULENZA PEDIATRICA**

Se il tuo bambino ha una malattia improvvisa e/o un infortunio e hai la necessità di valutare il suo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare, puoi contattare direttamente o attraverso il tuo medico curante, i medici pediatri della Struttura Organizzativa per chiedere un parere telefonico.

I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare lo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- **CONSULTO TRA SPECIALISTI**

Se le tue condizioni, a seguito di infortunio e/o malattia, dopo essere state valutate dal tuo medico specialista richiedono un consulto, la Struttura Organizzativa, dopo aver fatto esaminare il caso clinico dalla propria équipe medica, organizza un contatto tra il tuo medico specialista e uno o più specialisti per la specifica patologia.

Europ Assistance tiene a proprio carico le parcelle di questi ultimi.

Devi comunicare alla Struttura Organizzativa il nome del tuo medico specialista e il suo recapito telefonico.

- **INFORMAZIONI AI FAMILIARI**

Se, a seguito delle prestazioni “Consulto tra specialisti” e “Segnalazione di un medico specialista” vieni ricoverato in ospedale, la Struttura Organizzativa effettua un collegamento telefonico diretto tra la propria guardia medica ed il medico curante sul posto. Le notizie cliniche saranno poi comunicate telefonicamente ai tuoi familiari.

- **INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO**

LA PRESTAZIONE È FORNITA IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA IMPROVVISA SOPRAVVENUTI QUANDO L'ASSICURATO SI TROVA IN VIAGGIO IN ITALIA O ALL'ESTERO.

TUTTE LE PRESTAZIONI CONSEGUENTI A SINISTRI VERIFICATISI ALL'ESTERO SONO FORNITE SE LA PERMANENZA CONTINUATIVA ALL'ESTERO NON SUPERA I 60 GIORNI.

Puoi richiedere informazioni sui medicinali quando ti trovi all'estero hai una malattia e/o ti sei infortunato, ed hai bisogno di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia; in questo caso la Struttura Organizzativa ti segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, disponibili sul posto.

- **INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO**

Se il titolare della Carta di Credito, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa ha bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa ti procurerà un infermiere a tariffa controllata.

Europ Assistance tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere.

Devi comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della tua richiesta e specificare il luogo in cui ti trovi e il recapito telefonico.

- **INVIO MESSAGGI URGENTI**

Puoi chiedere l'invio di messaggi quando a causa di una malattia e/o infortunio, non hai la possibilità di far pervenire messaggi urgenti a persone che risiedono in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

- **RIENTRO SANITARIO**

LA PRESTAZIONE È FORNITA IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA IMPROVVISA SOPRAVVENUTI QUANDO L'ASSICURATO SI TROVA IN VIAGGIO IN ITALIA O ALL'ESTERO.

TUTTE LE PRESTAZIONI CONSEGUENTI A SINISTRI VERIFICATISI ALL'ESTERO SONO FORNITE SE LA PERMANENZA CONTINUATIVA ALL'ESTERO NON SUPERA I 60 GIORNI.

Puoi richiedere il Rientro Sanitario, quando dopo un infortunio e/o una malattia improvvisa, i medici della Struttura Organizzativa insieme ai medici sul posto, decidono che puoi essere trasferito

- in un Istituto di cura attrezzato del luogo dove ti trovi,

oppure

- in un Istituto di cura attrezzato del luogo dove hai la tua residenza

oppure

- alla tua residenza.

La decisione definitiva è comunque quella presa dai medici della Struttura Organizzativa.

Europ Assistance organizza e paga per te il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I mezzi di trasporto sono:

- aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella se devi stare sdraiato;

- treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;

- autoambulanza.

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio di rientro se i suoi medici lo ritengono necessario.

Puoi richiedere il trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della tua malattia, quando ti trovi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della tua patologia, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più adatti dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che non utilizzi.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

In caso di decesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza o all'Aeroporto internazionale più vicino

**La decisione definitiva è comunque quella presa dalla Struttura Organizzativa
Europ Assistance paga solo le spese per il trasporto della salma.**

- **TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA**

Se, dopo aver usufruito delle prestazioni "Consulta tra Specialisti" e "Segnalazione di un medico specialista", hai bisogno di far prendere visione della tua cartella clinica a uno specialista straniero, la Struttura Organizzativa provvederà alla traduzione della cartella clinica.

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese relative.

- **INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Se ti trovi all'estero, vieni ricoverato in Istituto di Cura e hai difficoltà a comunicare con i medici perché non conosci la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance.

- **RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO**

Se, successivamente all'attivazione della precedente prestazione di RIENTRO SANITARIO, per i medici della Struttura Organizzativa non fosse necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio di rientro al luogo di ricovero in Territorio Italiano, ed un compagno di viaggio, anch'esso assicurato, desiderasse accompagnarlo, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato.

La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 400,00.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del compagno di viaggio.

- **RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI**

Se, successivamente alla prestazione di RIENTRO SANITARIO, le persone assicurate che viaggiavano con te non sono obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa fornirà loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Europ Assistance tiene a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per persona assicurata.

- **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Se vieni ricoverato in un Istituto di Cura per più di 7 giorni, la Struttura Organizzativa ti fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da te designata, residente in Territorio Italiano, di raggiungerti.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona da te designata.

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

- **RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE**

Se, a seguito di ricovero in Istituto di Cura, non puoi rientrare alla tua residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa ti fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per rientrare.

- **ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI**

Se, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore e sei in viaggio, ti trovi nell'impossibilità di occuparti degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con te, la Struttura Organizzativa paga un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Territorio Italiano di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Territorio Italiano.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

- **PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO**

Se le tue condizioni di salute, certificate da prescrizione medica, non ti permettono di intraprendere il viaggio di rientro alla tua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per un massimo di cinque giorni successivi

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

alla data originariamente stabilita per il rientro, fino ad un importo massimo complessivo di **Euro 500,00 giornalieri per Assicurato ammalato/infortunato.**

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

• **ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

Se devi sostenere delle spese impreviste e ti trovi nell'impossibilità di provvederti direttamente ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, furto, rapina, scippo o mancata consegna del Bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per tuo conto, le fatture fino ad un **importo massimo complessivo di Euro 250,00.** Per importi superiori la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Territorio Italiano, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie.

L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la **somma di Euro 5.000,00.**

Sono esclusi dalla prestazione:

- **i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Territorio Italiano o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Territorio Italiano alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.**

Devi rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

• **ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

Se vieni arrestato o minacciato di arresto e sei pertanto tenuto a versare alle Autorità Straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non puoi provvederti direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per tuo conto, la cauzione penale.

La Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.

La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Territorio Italiano, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- **il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Territorio Italiano o nel Paese in cui ti trovi;**
- **il caso in cui non sei in grado di fornire in Territorio Italiano alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.**

Devi rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

• **SEGNALAZIONE LEGALE ALL'ESTERO**

Se vieni arrestato o minacciato di arresto, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa mette a tua disposizione un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.

La Struttura Organizzativa anticipa il pagamento della parcella fino all'equivalente in valuta locale di **Euro 5.000,00.**

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di **Euro 5.000,00** la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Territorio Italiano, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- **il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Territorio Italiano o nel paese in cui ti trovi;**
- **il caso in cui non sei in grado di fornire in Territorio Italiano alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.**

La prestazione sarà operante solo nei Paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.

Devi rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

• **RIENTRO ANTICIPATO**

Se ti trovi all'estero e devi rientrare alla tua residenza, prima della data che avevi programmato, a causa della morte (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe) o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Se non puoi utilizzare il tuo veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a tua disposizione un ulteriore biglietto per recarti a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Devi fornire entro 15 giorni dal sinistro il certificato di morte e ogni altra documentazione utile che ti verrà richiesta.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

D) GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Puoi richiedere la Prestazioni di assistenza fino a tre volte durante il periodo di validità della Polizza, è valida ad oltre 50 km dal comune di Residenza del proprietario del Veicolo come indicato sulla carta di Circolazione.

La Prestazione è dovuta a condizione che il Veicolo non abbia più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

Qualora in corso di validità della presente polizza superi i 10 anni di vetustà, si riterrà in garanzia sino alla prima scadenza annuale successiva.

• **SOCCORSO STRADALE**

In caso di immobilizzo del Veicolo a seguito di Guasto o Incidente contatta telefonicamente la Struttura Organizzativa per chiedere l'invio di un mezzo di Soccorso Stradale che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina.

Hai diritto a richiedere il Soccorso Stradale se il tuo Veicolo rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

Europ Assistance paga le spese relative al Soccorso Stradale fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per Sinistro.

E) GARANZIA AZZERAMENTO FRANCHIGIA NOLEGGIO AUTO

Se il veicolo a noleggio è coinvolto in un sinistro, Europ Assistance ti rimborsa la franchigia fino al massimale di Euro 1.000,00, comprese le relative tasse e imposte (massimale applicabile ad ogni singolo sinistro e in aggregato per tutto il periodo di copertura) per importi non coperti dalla clausola di rinuncia ai danni da collisione del contratto di noleggio, con i seguenti sottomassimali:

- fino a Euro 600,00 per danni al tetto del veicolo a noleggio;
- fino a Euro 800,00 per danni al parabrezza, ai finestrini o al tetto in vetro apribile del veicolo a noleggio;
- fino a Euro 500,00 per i danni al telaio del veicolo a noleggio;
- fino a Euro 100,00 per i danni a ogni pneumatico che deve essere sostituito o fino a Euro 50,00 per ogni pneumatico che può essere riparato del veicolo a noleggio.

F) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni che ti possono capitare durante il viaggio, effettuati dal Titolare o di un suo familiare su autoveicoli, treni e natanti a condizione che tu abbia utilizzato la tua Carta di Credito per l'acquisto del biglietto di viaggio, e che possono causare una invalidità permanente o la morte.

La garanzia opera sia mentre svolgi la tua attività professionale sia mentre svolgi ogni altra normale attività senza carattere di professionalità.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni causati da:

1. asfissia non di origine morbosa;
2. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. annegamento;
4. assideramento o congelamento;
5. colpi di sole, di calore o di freddo;
6. infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
7. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
8. lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie;
9. aggressioni, tumulti popolari, insurrezioni o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
10. terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche.

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre lo stesso viaggia, dal momento in cui sale al momento in cui discende da un mezzo di trasporto pubblico terrestre o di acqua regolarmente abilitato al trasporto di passeggeri, purché il biglietto sia stato pagato con Carta di Credito assicurata.

La garanzia si intende operante anche nel caso di noleggio di autovetture, sempre che il noleggio sia stato pagato con la predetta Carta di Credito.

1. INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente grave è calcolato per la somma di Euro 500.000,00, intendendosi per tale l'invalidità di grado non inferiore al 50%, ed assimilando al 100% quella di grado superiore.

Per stabilire il grado di invalidità permanente si farà riferimento alla Tabella A.N.I.A.

In caso di Morte per cause diverse da quelle che hanno provocato l'invalidità permanente, prima che Europ Assistance abbia potuto fare i dovuti accertamenti, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione che dimostra la stabilizzazione dei postumi.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

2. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro 180 giorni dalla data dello stesso, l'indennizzo di Euro 500.000,00 viene pagato ai beneficiari designati, in difetto di designazione viene corrisposta ai tuoi eredi dividendola in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non si può sommare con quello per l'Invalidità Permanente.

Se entro due anni dal giorno dell'infortunio tu dovessi morire in seguito all'infortunio per cui hai ricevuto il pagamento dell'indennizzo per Invalidità Permanente, i tuoi eredi non devono restituire nessun rimborso ad Europ Assistance.

Se la somma assicurata per il caso morte è superiore a quella già pagata per Invalidità Permanente i tuoi eredi hanno diritto a ricevere la differenza tra l'indennizzo per il capitale morte e quello per invalidità permanente.

G) GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO

In caso di controversie sindacali, condizioni meteorologiche avverse, guasto meccanico o ritardo dell'aereo o della nave, impossibilità di decollo dell'aereo sul quale debba viaggiare il Titolare di Carta di Credito a causa di vizi meccanici o strutturali, che si traducano nella partenza ritardata del volo o della nave sul quale debba imbarcarsi il Titolare di Carta di Credito, in misura superiore a 4 ore durante il viaggio di andata o ritorno rispetto all'orario indicato nell'itinerario di viaggio del vettore fornito al Titolare di Carta di Credito, Europ Assistance rimborserà l'importo di **Euro 40,00 per ogni ora di ritardo fino a un massimo di Euro 500,00**, a condizione che il Titolare di Carta di Credito abbia effettuato il check-in in conformità all'itinerario fornitogli dal tour operator o dal vettore e che abbia ottenuto la conferma scritta dalla linea aerea o marittima o dai rispettivi agenti, la quale attesti il ritardo del volo o della nave a causa di un evento specificato nella presente garanzia e riporti altresì la durata del ritardo effettivo.

Il periodo di ritardo sarà calcolato in base all'orario di partenza previsto per il volo o la navigazione e indicato nell'itinerario.

H) GARANZIA SPESE MEDICHE

La presente Garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

1. PRESA A CARICO DELLE SPESE MEDICHE/OSPEDALIERE/FARMACEUTICHE

Se mentre sei in viaggio, hai una malattia improvvisa e/o subisci un infortunio, Europ Assistance paga al posto tuo le Spese mediche farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro, nel periodo di durata della Polizza. **Europ Assistance paga le spese al posto tuo se per la Struttura Organizzativa ci sono le condizioni tecnico-pratiche per procedere.**

La Garanzia è operante per le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche che l'Assicurato sostenga nel corso del Viaggio ed anche successivamente per un periodo di tempo che comunque non potrà superare i 120 giorni dal verificarsi del sinistro avvenuto nel corso del Viaggio medesimo.

2. RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE/OSPEDALIERE/FARMACEUTICHE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE

Nei casi in cui non fosse possibile effettuare la presa in carico diretta delle spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche sostenute e/o da sostenersi nel corso del Viaggio, le stesse saranno rimborsate qualora siano state autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa e, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato o la diversa data in cui, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, l'Assicurato venga considerato rimpatriabile.

Nel caso di mancata attivazione della Struttura Organizzativa e salvo il caso di comprovata impossibilità a contattare la Struttura Organizzativa, verranno comunque rimborsate solo le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili sostenute sul posto nel corso del Viaggio per malattia improvvisa e/o per infortunio, ed esclusivamente sino alla concorrenza del **massimale di Euro 1.500,00 per sinistro e per durata polizza.**

Europ Assistance prende a carico o rimborsa le spese mediche, **per Assicurato e per sinistro fino al massimale di:**

- **le rette di degenza in Istituto di Cura a seguito di ricovero prescritto dal medico:**
 1. fino a Euro 400,00 al giorno per Assicurato per Viaggi con destinazione Europa e Mondo;
 2. fino a Euro 1.000,00 al giorno per Assicurato per Viaggi con destinazione Stati Uniti d'America e Canada.
- **le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di Infortunio e fino ad Euro 500,00 per Assicurato;**
- **le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di Infortunio e fino ad Euro 100,00 per Assicurato;**
- **le spese di trasporto dal luogo dell'Infortunio all'Istituto di Cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, fino a Euro 500,00 per Assicurato e solo se sostenute all'estero;**
- solo **caso di infortunio** le spese per le cure che ricevi quando rientri alla tua residenza, **nei 45 giorni dopo l'infortunio.**

Attenzione! per questa garanzia è prevista una franchigia. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

I) GARANZIA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE (escluso il rischio volo)

L'assicurazione vale per gli infortuni che il Titolare della Carta di Credito subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla propria occupazione professionale o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

1. INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente grave è calcolato per la somma di Euro 52.000,00, intendendosi per tale l'invalidità di grado non inferiore al 50%, ed assimilando al 100% quella di grado superiore.

Per stabilire il grado di invalidità permanente si farà riferimento alla Tabella A.N.I.A.

2. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato l'indennizzo di Euro 52.000,00 viene pagato ai beneficiari designati, in difetto di designazione viene corrisposta ai tuoi eredi dividendola in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non si può sommare con quello per l'Invalidità Permanente.

L) GARANZIA ANNULLAMENTO ED INTERRUZIONE VIAGGIO

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio prima dell'inizio dello stesso, venisse addebitata dall'Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione, una penale, Europ Assistance rimborserà per intero detta penale **esclusi i costi di gestione pratica e con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo**, oppure il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro al domicilio, per una delle seguenti cause o eventi che siano **oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione**:

1. Morte, lesioni fisiche o malattie che comportino un ricovero e che colpiscano:

- l'Assicurato.
- il coniuge/convivente more uxorio, un figlio/a, fratelli e sorelle, un genitore o un suocero/a, un genero o nuora, nonni, zii, nipoti di terzo grado, cognati o il Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o il diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- eventuali accompagnatori, purché assicurati e iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici della Struttura Organizzativa;

2. Obbligo di quarantena o nomina a giurato dell'Assicurato o per testimonianza resa alle Autorità giudiziarie;
3. Licenziamento (che dia diritto a un pagamento ai sensi delle leggi vigenti sull'indennità di licenziamento nel Paese di residenza e se al momento della prenotazione del viaggio non vi era motivo di ritenere che si sarebbe verificato un licenziamento) dell'Assicurato o dei suoi compagni di viaggio il cui nominativo è iscritto nella pratica di prenotazione;
4. Revoca del congedo per membri delle Forze Armate, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, di servizi infermieristici o di ambulanza, o di dipendenti di un Ministero di Governo, a condizione che tale annullamento o interruzione di viaggio non potesse essere ragionevolmente previsto al momento della prenotazione del viaggio;
5. Richiesta da parte di Autorità di Pubblica Sicurezza affinché l'Assicurato, entro 7 giorni dalla data della sua partenza, si trattenga o ritorni successivamente alla sua abitazione a seguito di gravi danni alla stessa causati da incendi, caduta di velivoli, esplosioni, tempeste, alluvioni, dolo da parte di terzi o furto;
6. Danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
7. Impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali il luogo di partenza del viaggio organizzato.

Il massimale previsto è di Euro 20.000,00 per evento e per anno assicurativo.

Condizioni particolari:

1. Per poter interrompere il viaggio a causa di lesioni fisiche o malattie l'Assicurato deve ottenere tutta la documentazione medica necessaria.
2. Al fine della liquidazione del sinistro l'Assicurato o l'erede deve ottenere tutta la documentazione utile a certificare il diritto.
3. Qualora l'Assicurato non dia comunicazione o la dia in ritardo all'Organizzatore del viaggio (agenzia di viaggio, tour operator ecc.), relativamente alla necessità di annullare il viaggio, l'indennizzo a carico di Europ Assistance sarà limitato alle spese di annullamento che sarebbero state applicate se non si fosse verificata la mancanza o il ritardo di comunicazione.
4. Se l'automobile che l'Assicurato avrebbe usato per il viaggio viene rubata nei 7 giorni precedenti la data di partenza, i costi di un'auto a noleggio saranno coperti, e non saranno pagate le spese di annullamento.
5. Qualora l'Assicurato annulli il viaggio a causa di lesioni fisiche o malattia (che abbiano comportato un ricovero), egli deve fornire un certificato da parte del medico che ha in cura la persona ferita/malata, attestando l'effettivo impedimento a viaggiare.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

Attenzione!

Questa garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

Lo Scoperto non è applicato:

- nel caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio dovuta a un ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso)
- nel caso di decesso.

M) GARANZIA BAGAGLIO

Devi produrre alla Struttura Organizzativa la conferma scritta del vettore che dimostri il numero di ore di ritardo nella consegna del Bagaglio. Ugualmente per ogni costo sostenuto a seguito dello smarrimento/danneggiamento/furto e/o ritardo nella consegna del Bagaglio devi conservare le ricevute di spesa.

• BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Europ Assistance indennizza i **danni materiali e diretti al tuo bagaglio, compresi gli abiti che indossavi quando sei partito**, causati dallo smarrimento, furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore, del proprio Bagaglio e/o dei propri effetti personali,

Europ Assistance ti indennizza **fino a Euro 4.000,00 per evento, con il sottomassimale di Euro 250,00** per oggetto, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento al Bagaglio.

L'importo liquidabile corrisponderà al valore a nuovo dell'articolo, ridotto tenendo in considerazione la vetustà e il conseguente deprezzamento.

I preziosi verranno liquidati fino al massimale di **Euro 500,00 per evento**.

• RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Puoi richiedere la garanzia Ritardata consegna del Bagaglio se il vettore ti consegna il bagaglio con più di 6 ore di ritardo nel caso di voli di linea confermati e voli charter.

Europ Assistance ti rimborsa le spese impreviste che devi fare per comprare articoli per l'igiene personale e/o abbigliamento che sono necessari. Questo **fino ad un importo massimo di Euro 200,00** e solo per ritardi di consegna **all'aeroporto di destinazione del viaggio di andata**.

I massimali sono per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della polizza.

• RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO – OLTRE 48 ORE

Puoi richiedere la garanzia Ritardata consegna del Bagaglio se il vettore non ti consegna il bagaglio entro le 48 ore dall'arrivo all'aeroporto.

Europ Assistance ti indennizza ulteriori **Euro 200,00**.

Se il Bagaglio non viene ritrovato, l'indennizzo di Euro 200,00 così riconosciuto sarà dedotto dall'importo complessivo versato all'Assicurato a titolo di indennizzo per la mancata riconsegna dello stesso da parte del vettore.

• FURTO DI DENARO PERSONALE

Europ Assistance ti indennizza **fino ad massimo di Euro 350,00** per il furto di denaro personale subito nel corso del Viaggio.

L'importo massimo che verrà corrisposto per i contanti sottratti sarà di **Euro 250,00**, con il limite di **Euro 100,00** per i minori di 16 anni.

• SMARRIMENTO/FURTO DEL PASSAPORTO

Europ Assistance ti indennizza fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per le spese di viaggio e alloggio che hai sostenuto inaspettatamente e giustificatamente, nel caso in cui sia obbligato a trattenerci all'estero in attesa di ottenere un duplicato del passaporto smarrito o rubato.

N) GARANZIA TUTELA LEGALE IN VIAGGIO

Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nell'ambito della vita privata durante il viaggio, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente polizza e **con il limite del massimale di Euro 5.000,00 per sinistro illimitato e per durata del viaggio**

Le spese che ti verranno pagate comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche. **Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nella tabella sopra indicata sono pagati nel limite del 50% degli stessi;**

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche. Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nella tabella sopra indicata sono pagati nel limite del 50% degli stessi;**
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese dell'Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche. **Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nella tabella sopra indicata sono pagati nel limite del 50% degli stessi;**
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

1. TUTELA LEGALE IN VIAGGIO

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente paragrafo valgono nei seguenti casi:

1. le richieste fatte da te per il risarcimento dei danni di natura non contrattuale, per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali/navali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della presente Sezione, nei limiti del massimale assicurato.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei tuoi confronti di ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta tua colpa grave o dolo nell'evento che ha dato origine alla controversia.

• INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come segue:**

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi;
- il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive Garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono più persone;
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per Reato continuato.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese previste al paragrafo 1. TUTELA LEGALE IN VIAGGIO.**



Dove valgono le garanzie?

Art. 8. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie, **ad eccezione di quanto riportato all'Art. "Sanzioni Internazionali", sono valide:**

La Garanzia ASSISTENZA AUTO vale in Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.A. per lo stesso veicolo.

Le garanzie hanno validità esclusivamente per eventi che accadano nel corso di un viaggio all'Estero.

Per le Garanzie Assistenza, Spese Mediche e Furto/Bagaglio, la validità territoriale si divide in due gruppi.

- EUROPA: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Jugoslavia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
- MONDO: i Paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del mondo.

Sono esclusi i seguenti paesi: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 9. - DECORRENZA E DURATA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del:

- giorno di comunicazione del numero della Carta di Credito da parte della Contraente a Europ Assistance.

Per la Garanzia Infortuni in viaggio e Infortuni in volo: la copertura assicurativa ha effetto dal momento in cui l'Assicurato, in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Deutsche Credit Card utilizza la propria Carta di Credito per pagare il costo di un biglietto per il viaggio su di un mezzo di trasporto terrestre e/o navale e/o il noleggio di autovetture.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale sul mezzo di trasporto e cessa automaticamente dal momento in cui discende dal mezzo di trasporto stesso.

Inoltre, la copertura assicurativa terminerà automaticamente dalla data di cessazione della presente polizza, oppure dal momento in cui il Titolare perde questa qualità per revoca o disdetta della Carta di Credito.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 10. - ESCLUSIONI

Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- e. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- f. malattie croniche;
- g. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;
- h. espianto e/o trapianto di organi;
- i. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- j. tentato suicidio o suicidio;
- k. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- l. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- m. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
- n. tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

- o. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
- p. Non è possibile, inoltre, erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

• ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE

GARANZIA FURTO

Sono esclusi dalla Garanzia:

- a. i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b. i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- c. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d. i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

comunicanti;

- persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
- persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti.

GARANZIA R.C

Sono esclusi i danni conseguenti:

- a. a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- b. a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- c. a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d. derivanti dalla circolazione di veicoli a motore nonché dalla navigazione di natanti a motore;
- e. da proprietà ed uso di natanti a vela o a remi di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore;
- f. da impiego di aeromobili;
- g. alle Cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- h. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici e non da cortile;
- i. da furto;
- j. a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- k. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato e dal proprio Nucleo familiare;
- l. da inadempimenti di natura contrattuale o fiscale;
- m. i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna;
- n. derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi;
- o. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
- p. artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione,
- q. detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- r. da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizione dei fabbricati di proprietà o in conduzione;
- s. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- t. provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- u. da atti dolosi;
- v. da umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali;
- w. da amianto.

GARANZIA ASSISTENZA

Non danno luogo alle prestazioni:

- Le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- Le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- Le malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- Le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia;
- Le malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- Per espianto e/o trapianto di organi.

Non sono comprese le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Le prestazioni non sono altresì dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

• SOCCORSO STRADALE

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina.

Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora:

- L'Assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

l'esibizione del libretto e/o di un documento d'identità;

- Il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuori strada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

GARANZIA AZZERAMENTO FRANCHIGIA NOLEGGIO AUTO

Sono esclusi:

- i sinistri in caso non abbiate rispettato i termini del vostro contratto di noleggio;
- i danni agli interni del veicolo a noleggio;
- i guasti meccanici del veicolo a noleggio;
- usura generale;
- oggetti che risultano difettosi al momento dell'inizio del contratto di noleggio;
- i sinistri causati dalla guida fuori dalla strada pubblica;
- i sinistri se il veicolo noleggiato viene utilizzato per uso commerciale.

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

Sono esclusi gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da guerra, operazioni e occupazioni militari, invasioni, sequestri o confisca per ordine di pubblica autorità, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- viaggi su aeromobili anche in qualità di passeggero.

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie.

GARANZIA SPESE MEDICHE

Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:

- a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- e. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- f. malattie croniche;
- g. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;
- h. espianto e/o trapianto di organi;
- i. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- j. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze.
- k. malattie preesistenti;
- l. tentato suicidio o suicidio;
- m. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti)
- n. tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

Sono inoltre escluse dalla garanzia:

- o. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato alla Struttura Organizzativa, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- p. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- q. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- r. le spese per le visite di controllo in territorio italiano per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- s. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

Sono esclusi gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da guerra, operazioni e occupazioni militari, invasioni, sequestri o confisca per ordine di pubblica autorità, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- viaggi su aeromobili anche in qualità di passeggero.

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie.

GARANZIA ANNULAMENTO VIAGGIO ED INTERRUZIONE VIAGGIO

Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:

- a. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione;
- b. malattia preesistente alla prenotazione del viaggio;
- c. malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- d. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio salvo se certificate da un medico come resesi necessarie a motivo di complicazioni imprevedute aventi inizio dopo l'inizio della copertura assicurativa o dopo la prenotazione del viaggio, se successiva;
- e. motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- f. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente alla Struttura Organizzativa la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
- g. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
- h. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio se il termine di cinque giorni cade successivamente alla data di inizio del viaggio.

La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:

- i. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- k. dolo;
- l. richieste di rimborso derivanti direttamente o indirettamente da:
 - licenziamento causato da o derivante da inadempienze passibili di licenziamento, licenziamento volontario, oppure se era stato dato avviso di licenziamento prima della prenotazione di un viaggio;
 - circostanze note all'Assicurato prima della prenotazione di un viaggio che si potevano ragionevolmente prevedere e che avrebbero dato luogo all'annullamento o alla interruzione del viaggio.
- m. Biglietti di viaggio pagati usando un programma di loyalty di una compagnia aerea in base alle miglia percorse, o qualsiasi programma di punti bonus per carte.

GARANZIA BAGAGLIO

Sono esclusi dalla Garanzia:

- a. francobolli, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, documenti diversi da Carta d'identità e Patente di guida;
- b. casco, attrezzature professionali;
- c. i telefoni cellulari, i lettori MP3, i personal computer, i tablet;
- d. tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- e. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- f. i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- g. il caso di furto del Bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- h. il caso di furto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
- i. il caso di furto del Bagaglio contenuto all'interno del veicolo e comunque visibile dall'esterno;
- j. il caso di furto di Bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custodita tra le ore 20.00 e le ore 7.00;
- k. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- l. in caso di ritardata consegna del Bagaglio, tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del Bagaglio.

GARANZIA TUTELA LEGALE IN VIAGGIO

Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie;
- b. da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.
- d. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19;
- e. conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19.
- f. tutto quanto non indicato all'art. "Oggetto dell'Assicurazione" per le singole prestazioni/garanzie.

Sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine;
- le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio.

Salvo quanto indicato nelle singole Garanzie, non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.

È inoltre escluso:

- qualsiasi viaggio intrapreso per la partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme;
- i viaggi di lavoro;
- qualsiasi viaggio che fai allo scopo di effettuare: visite, controlli, ricoveri, interventi chirurgici.

PAESI ESCLUSI

Non sono assicurati i viaggi nei seguenti paesi: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

La Garanzia inoltre non è prestata per:

- a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- c. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- d. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- e. le controversie di valore inferiore ad Euro 500,00;
- f. le controversie contrattuali con Europ Assistance;
- g. le controversie non espressamente richiamate tra le voci del paragrafo "Tutela Legale in viaggio".

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3



Ci sono limiti di copertura?

Art. 11. - EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da “SANZIONI INTERNAZIONALI”.

Le “SANZIONI INTERNAZIONALI” sono misure restrittive, ossia limitazioni o divieti imposti dalle disposizioni nazionali e/o internazionali. Sono applicabili a individui, gruppi o entità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni internazionali possono essere adottate da ONU, Unione Europea, Stati Uniti d’America, Regno Unito, singole Nazioni.

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto in queste Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l’elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se sei una “**United States Person**” e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

Art. 12. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

GARANZIA FURTO

- **FRANCHIGIA**

Europ Assistance, in caso di sinistro, ti **indennizza il danno applicando una Franchigia di Euro 100,00 per Sinistro.**

GARANZIA R.C.

- **FRANCHIGIA**

Europ Assistance, in caso di sinistro, ti **indennizza il danno applicando una Franchigia di Euro 300,00 per Sinistro.**

- **PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;
- b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o familiare;
- c. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.

GARANZIA ASSISTENZA

- **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’**

Europ Assistance non assume responsabilità per danni:

- causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- **SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO**

Puoi soggiornare all'estero al massimo per 60 giorni consecutivi nel corso di validità della presente Polizza.
Non sarai assicurato per i sinistri che ti accadono dopo i 60 giorni.

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

- **LIMITI DI ETÀ**

Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone con età non superiore a 75 anni.

Se compi gli 75 anni nel periodo di validità della polizza, ti consideriamo comunque assicurato fino alla data di scadenza.

GARANZIA SPESE MEDICHE

- **FRANCHIGIA**

Europ Assistance, in caso di sinistro, ti **indennizza il danno applicando una Franchigia fissa di Euro 50,00.**

GARANZIA ANNULLAMENTO ED INTERRUZIONE VIAGGIO

- **SCOPERTO**

Europ Assistance, in caso di sinistro, ti **indennizza il danno applicando uno scoperto del 20% dell'ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.**

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 13. - **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

GARANZIA FURTO

In caso di Sinistro devi:

- fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;*
- sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;*
- fare la denuncia ad Europ Assistance **entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

Per fare la denuncia:

- *accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione "Apri o consulta un sinistro". Devi seguire le istruzioni.*

oppure

- *scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Furto**"*

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- il nome della propria Carta di Credito;*
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla;*
- denuncia scritta contenente data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le immediate conseguenze dello stesso, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno;*
- elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i tuoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;*
- documentazione comprovante l'avvenuto acquisto con la Carta di Credito assicurata comprensiva della copia del relativo scontrino fiscale e memoria d'acquisto.*

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

Inoltre devi:

- d. conservare le tracce ed i residui del Sinistro **per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del Sinistro**;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile.

GARANZIA R.C.

In caso di Sinistro devi fare la **denuncia entro e non oltre tre giorni** da quando ne hai avuto conoscenza.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione "Apri o consulta un sinistro". Devi seguire le istruzioni;

oppure

- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile".

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- il nome della propria Carta di Credito;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla;
- data di avvenimento del Sinistro;
- circostanze dell'evento.

GARANZIA ASSISTENZA

In caso di Sinistro, devi telefonare immediatamente e sempre alla Struttura Organizzativa ai numeri:

(+39) 02.58.24.06.50 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

o

<https://DEUTSCHEBANK.quickassistance.it>



Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Se non telefoni la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

GARANZIA AZZERAMENTO FRANCHIGIA NOLEGGIO AUTO

In caso di Sinistro devi inviare una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure devi darne avviso scritto tramite:

- posta ad **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta - **Ufficio Liquidazione Sinistri**

oppure

- fax al numero 02.58.47.70.20

entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:

- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono essere allegati:

- ove richiesto, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro;
- ove previsto dalla Garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che sarai tenuto a trasmettere.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

GARANZIA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE (escluso il rischio volo)

Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi:

- accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivendo una raccomandata A/R ad **Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI)**.

Devi fornire i seguenti dati/documenti:

- il tuo nome, cognome e indirizzo
- il tuo numero di telefono;
- il nome della propria Carta di Credito;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla;
- fotocopia solo fronte della Carta di Credito, da cui risultino: numero, data di emissione e di scadenza nonché nome dell'intestatario Assicurato della Carta stessa;
- le circostanze dell'accaduto;
- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro siete reperibili.

Devi effettuare la denuncia **entro 3 giorni da quando c'è stato il sinistro e** inviare la seguente documentazione:

- certificato medico redatto sul posto;
- certificati medici che documentino il decorso delle lesioni, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio;
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo della Carta di Credito per l'acquisto del biglietto e/o il noleggio dell'autovettura.

Tu o, in caso di morte, i beneficiari, dovete consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE

Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi:

- accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivendo una raccomandata A/R ad **Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI)**.

Devi fare una denuncia **non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro**.

Devi inviare i seguenti dati/documenti:

- fotocopia solo fronte della Carta di Credito, da cui risultino: numero, data di emissione e di scadenza nonché nome dell'intestatario Assicurato della Carta stessa;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla ;
- copia del certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le copie delle ricevute dei medicinali acquistati;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse.

Per poter procedere alla definizione del sinistro la Struttura Organizzativa potrà richiedere anche successivamente ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO

GARANZIA BAGAGLIO

In caso di Sinistro devi comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi **effettuare una denuncia entro e non oltre i 5 giorni da quando si è verificata la causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 5 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio**.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia deve inoltre riportare:

- il tipo di patologia;
- l'inizio e il termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, devi inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- fotocopia solo fronte della Carta di Credito, da cui risultino: numero, data di emissione e di scadenza nonché nome dell'intestatario Assicurato della Carta stessa;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in copia;
- documentazione attestante il legame tra te e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- copia fattura relativa alla penale addebitata emessa dalla Contraente e dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.

COSA DEVI FARE IN CASO DI PROBLEMI COL BAGAGLIO?

Devi ricordarti di

- in caso di furto/smarrimento fare immediatamente una denuncia alle autorità competenti del luogo dove si è verificato il sinistro e conservare una copia autentica per Europ Assistance;
- inviare un reclamo scritto all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- in caso di responsabilità del vettore, sporgere denuncia secondo le procedure indicate dal vettore stesso al momento del sinistro;
- entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro, inviare denuncia del sinistro ad Europ Assistance accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> o con le modalità sottoelencate

È importante conservare tutti i documenti da presentare ad Europ Assistance insieme alla denuncia del sinistro e leggere attentamente le modalità sottoelencate.

Devi fare la denuncia del sinistro **entro sessanta giorni da quando lo hai subito**. inviare i seguenti dati/documenti:

Per la garanzia "Bagaglio" devi inviare i seguenti dati/documenti:

- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

Solo nel caso della mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore devi allegare alla richiesta di rimborso:

- copia della denuncia effettuata immediatamente presso l'Ufficio specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

Per la garanzia "Ritardata consegna del Bagaglio" devi inviare i seguenti dati/documenti:

- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

GARANZIA ANNULLAMENTO ED INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di Sinistro devi comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi effettuare una denuncia entro e non oltre i 5 giorni da quando si è verificata la causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 5 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia deve inoltre riportare:

- il tipo di patologia;
- l'inizio e il termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, devi inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

- fotocopia solo fronte della Carta di Credito, da cui risultino: numero, data di emissione e di scadenza nonché nome dell'intestatario Assicurato della Carta stessa;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in copia;
- documentazione attestante il legame tra te e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- copia fattura relativa alla penale addebitata emessa dalla Contraente e dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.

GARANZIA TUTELA LEGALE IN VIAGGIO

Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi:

- accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI).

Devi fornire i seguenti dati/documenti:

- il tuo nome, cognome e indirizzo
- il tuo numero di telefono;
- Il numero di tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- le circostanze dell'accaduto;
- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro siete reperibili.

I tempi per la denuncia del sinistro sono indicati nelle singole garanzie.

1. **Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.**
 2. **In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**
 3. **Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**
- **FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**
Devi:

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

• **GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

A) Tentativo di componimento amichevole (stragiudiziale)

Ricevuta la denuncia di Sinistro, Europ Assistance prova, ove possibile, a gestire **la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. Europ Assistance si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta o scelti dall'Assicurato previo benestare di Europ Assistance, la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.** L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del Sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non è stato possibile raggiungere una bonaria definizione della controversia (stragiudiziale, come identificato al punto A), o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Avvocato di sua fiducia a cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato** segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un Avvocato corrispondente (Spese del domiciliatario) nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un Avvocato al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura all'Avvocato designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, e quest'ultimo deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale all'Avvocato in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un solo Avvocato e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Avvocati Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico all'Avvocato designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso Avvocato

In caso di revoca dell'incarico professionale all'Avvocato nominato inizialmente da parte tua e di successivo incarico ad altro Avvocato nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo Avvocato a tua scelta. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese dell'Avvocato incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte dell'Avvocato incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese dell'Avvocato originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Avvocato designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con gli Avvocati e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, quando si è conclusa la controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza comunque escludere la possibilità di andare in giudizio, ad un arbitro designato di

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- **in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate tutte da Europ Assistance.**

• **RECUPERO DI SOMME**

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Art. 1915 Codice Civile italiano: *l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.*

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'Assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

Art. 14. - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

GARANZIA FURTO

• **ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

• **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva, comunque, la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

• **MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e d. sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

• **VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

• ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

• TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

• RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

• RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

• TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando **esclusa ogni sua facoltà di impugnativa**. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

• PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della Garanzia "Furto".

• VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

GARANZIA R.C.

• **PLURALITA' DI ASSICURATI**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

• **GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

• **PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina il risarcimento che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima.

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

• **COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

In caso di coesistenza di altra Assicurazione, i massimali di garanzia previsti dalla presente Polizza opereranno:

- in secondo Rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali delle altre assicurazioni;
- in primo Rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni.

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

• **CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

Europ Assistance ti paga l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infornuto.

Se al momento dell'infornuto tu non sei fisicamente integro e sano Europ Assistance ti indennizza soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infornuto ti avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto "Invalidità Permanente" della Garanzia Infornuti in viaggio, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

• **RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (ART. 1916 DEL CODICE CIVILE)**

Europ Assistance rinuncia a chiedere a chi ti ha provocato l'infornuto, la somma che Europ Assistance ti ha pagato.

• **VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE**

In caso di disaccordo fra te ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, le Parti possono demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato,

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È comunque fatta salva la facoltà per te di rivolgerti all'Autorità Giudiziaria.

GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE

- **MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO**

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procede alla liquidazione del danno e al relativo pagamento al netto delle franchigie previste.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

GARANZIA BAGAGLIO

- **CRITERI**

La presente Garanzia opera ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore.

Nel caso sia un vettore/albergatore il responsabile dei danni al tuo bagaglio Europ Assistance ti paga, fino alla concorrenza del massimale previsto in Polizza, integrando la parte già rimborsata dal vettore/albergatore responsabile dell'evento.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di oggetti acquistati oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro si terrà conto del degrado d'uso degli stessi.

In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.24.06.50

<https://DEUTSCHEBANK.quickassistance.it>



Dovrai dare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- prime otto cifre del numero della propria Carta di Credito (codice BIN) preceduta dalla fascia tessera CDBIN;
- il nome della propria Carta di Credito;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201

Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 25084/3

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.) a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infornuto, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni che, potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*².
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni³, utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di Polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa in relazione alle Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

INFORMATIVA PRIVACY

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o ad altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opposti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca.

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it

INFORMATIVA PRIVACY

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A – GLOSSARIO

ASSICURATO: Il titolare di Carta di Credito **Infinite** di cui alla definizione di “Titolare” sotto riportata.

ATTO TERRORISTICO: si intenderà un atto che comprenda, a mero titolo esemplificativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di tale uso, commesso da qualsivoglia persona o gruppo(i) di persone, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o per conto di o nell'ambito di qualsivoglia organizzazione o governo, commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o etniche o motivazioni, tra le quali l'intento di influire su qualsivoglia governo e/o di disseminare il terrore tra il pubblico o qualsivoglia parte del pubblico.

BAGAGLIO: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li contengono e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

BENEFICIARIO: il soggetto designato dall'Assicurato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso; in assenza di designazione beneficiari sono gli eredi legittimi.

COLLEGA: si intenderà qualsivoglia socio, cliente, ospite, amico o altra persona secondo i desideri del Titolare di Carta di Credito, che intraprenda un Viaggio in compagnia del Titolare di Carta, fino a un massimo di tre persone.

CONDIZIONI CLINICHE GRAVI: si intenderanno condizioni che, a giudizio del Medico della Struttura Organizzativa costituiscano un'emergenza medica grave che richieda cure urgenti per evitare la morte o che compromettano gravemente le prospettive di salute immediate o di lungo termine del Titolare di Carta di Credito. La gravità delle condizioni cliniche sarà giudicata nell'ambito del contesto geografico nel quale si trovi il Titolare di Carta di Credito, della natura dell'emergenza medica e della disponibilità locale di adeguata assistenza e strutture mediche.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Polizza che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE: Clausole della Polizza che disciplinano, tra l'altro, il pagamento del premio, la durata della polizza e gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

CONTRAENTE: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, Piazza Del Calendario n. 1, P.IVA e C.F. 01340740156, che ha sottoscritto con Europ Assistance la Polizza a favore dei propri clienti.

DENARO PERSONALE: banconote e monete in uso corrente, travellers' cheques e altri assegni, vaglia postali, carte prepagate, buoni o voucher, biglietti di viaggio, buoni d'albergo, tutti detenuti per scopi privati.

EUROP ASSISTANCE: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FAMIGLIARI: il coniuge, i figli conviventi fino al 18° anno di età oppure tra il 18° e il 23° anno di età purché studenti ed inclusi nello stato di famiglia del Titolare della Carta di Credito.

FORZATO DIROTTAMENTO E/O PIRATERIA AEREA: Il temporaneo sequestro di persona attuato con differenti scopi, dal propagandistico politico al ricattatorio.

FRANCHIGIA: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FRANCHIGIA (relativa alla Garanzia azzeramento franchigia noleggio auto): l'importo che dovete pagare in relazione a qualsiasi sinistro che non sia coperto dalla clausola Rinuncia Danni da Collisione (o simili) nel vostro contratto di noleggio.

FURTO: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri

FURTO CON DESTREZZA: è il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e destrezza di mano su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione dello stesso presente e normalmente vigilante.

GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

INCIDENTE: il sinistro subito dal veicolo in marcia, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO: somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE: si intenderà qualunque forma di invalidità eccetto per le forme causate dalla perdita di un arto o di un occhio, che abbia impedito al Titolare di Carta di Credito di impegnarsi in qualsivoglia occupazione redditizia per almeno dodici mesi e che con tutta probabilità impedirà al Titolare di Carta di Credito di impegnarsi in qualsivoglia occupazione redditizia per il resto della sua vita.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

LESIONE FISICA: si intenderà una lesione che sia originata da Incidenti e che entro dodici mesi a decorrere dalla data dell'Incidente si traduca nella morte, nell'Invalidità totale permanente o nella Mutilazione del Titolare di Carta di Credito.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA IMPROVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MASSIMALE: somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.

MUTILAZIONE: si intenderà la perdita di un arto compresa la perdita della funzionalità di un arto o la perdita di un occhio o di entrambi gli occhi, inclusa la perdita totale e irrecuperabile della vista che si verifichi entro 12 mesi dalla data dell'Incidente.

NUCLEO FAMILIARE: fratello/sorella, figlio/figlia, marito/moglie o convivente non sposato, partner dell'unione civile, genitore, parenti o affini dell'Assicurato che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia.

PAESE PRINCIPALE DI RESIDENZA: si intenderà il paese nel quale il/i Titolare/i di Carta di Credito abbiano la propria residenza permanente, così come indicato sul passaporto del Titolare di Carta di Credito. Ai fini della presente Polizza, i Parenti prossimi assumono la nazionalità del Titolare di Carta. In caso di doppia nazionalità, il Titolare di Carta di Credito dovrà scegliere solo una nazionalità ai fini della presente Polizza e per l'intero periodo di validità dello stesso.

PERIODO DI NOLEGGIO: le date per le quali avete concordato di prendere un veicolo a noleggio, come confermato nel vostro contratto di noleggio.

PERSONA AUTORIZZATA: si intenderà il rappresentante o qualsivoglia persona designata dal Cliente per iscritto quale persona autorizzata ad agire per conto del Cliente o del Titolare di Carta di Credito ai fini previsti dalla presente Polizza.

PERSONE ASSICURATE: tutti i titolari di Carta di Credito ed i loro famigliari, purché abbiano pagato il biglietto di viaggio con una Carta di Credito precedentemente elencata.

POLIZZA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato a favore dei clienti della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Polizza è composta dalle Condizioni generali di Assicurazione per la Contraente e dalle Condizioni di Assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.

PREZIOSI: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

RAPINA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO VOLO: dal momento in cui l'Assicurato, in qualità di passeggero, sale sull'aeromobile al momento in cui ne discende.

SCIPPO (FURTO CON SCIPPO): è il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

SIMPLIO: documento che prova la Polizza e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

TITOLARE: ogni persona di età pari o superiore a 18 anni che risulta essere Titolare di carta di credito.

TITOLARE DI CARTA – PER LA GARANZIA ASSISTENZA: si intenderà qualsivoglia persona di età non superiore a 75 anni che sia in possesso di una delle Carte di Credito di Credito coperte con la presente polizza, compresi eventuali Colleghi, che intraprenda un Viaggio temporaneo dal proprio Paese principale di residenza con biglietti preassegnati, e che abbia pagato almeno il 50% dei propri biglietti di viaggio utilizzando la suddetta carta di credito.

VEICOLO A NOLEGGIO: il veicolo di proprietà di una società o agenzia di noleggio autorizzata, che voi avete accettato di noleggiare da questi secondo i termini del vostro contratto di noleggio e pagato interamente con la vostra carta di credito assicurata.

VETTORE COMUNE/ NAZIONALE: si intenderà qualsivoglia servizio di trasporto pubblico stradale, ferroviario, marittimo o aereo curato da un gestore autorizzato che effettui un servizio passeggeri di linea e/o charter.

VIAGGIO: lo spostamento dell'Assicurato a scopo turistico. In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, l'inizio del viaggio si intende quando l'Assicurato lascia la sua casa o l'hotel o il luogo di lavoro e termina quando lo stesso rientra alla sua casa, all'hotel o al luogo di lavoro.

In caso di viaggio in auto, in moto, in camper o con altro mezzo diverso non comportante l'emissione di un titolo di viaggio, l'inizio del viaggio s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato in Territorio Italiano.

UNITED STATES PERSON: si intendono:

- i cittadini statunitensi e residenti permanenti, indipendentemente da dove si trovino,
- tutte le persone e le società all'interno degli Stati Uniti d'America,

ALLEGATO A - GLOSSARIO

- tutte le società incorporate negli Stati Uniti d'America e le loro filiali ovunque si trovino; che devono agire in piena conformità con le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti d'America. Si precisa che anche le subsidiaries estere possedute o controllate da società statunitensi e gli stranieri in possesso di beni di origine statunitensi in alcuni casi devono rispettare le sanzioni degli Stati Uniti d'America.